



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 7

del 14/04/2026

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: MASSARI Marco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.5 DEL DPR N. 74 DEL 2013 NEL TESTO VIGENTE PER LA PROROGA DELL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO PER TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA NEL PERIODO DAL 16 APRILE 2026 AL 19 APRILE 2026.

PREMESSO CHE

- Il Comune di Reggio Emilia è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 recante il "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 06/10/2022, riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 01 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

RICHIAMATI

- il regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari", emanato a norma dell'articolo 25 quater della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 e ss.mm. e ii. ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al d.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e al D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'articolo 12 comma 8 del sopra citato regolamento regionale, attribuiscono ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

CONSIDERATO CHE

- sebbene il contesto normativo evidenzia la finalità del conseguimento della massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, le attuali temperature e le previsioni delle stazioni meteorologiche sul territorio di Reggio Emilia evidenziano un calo delle stesse, al di sotto della media stagionale;
- l'obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute;

RITENUTO PERTANTO CHE

- le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 12, comma 3 dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 N. 1;

AUTORIZZA

Dal 16 aprile 2026 fino al 19 aprile 2026 l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di 7 ore giornaliere. Invita la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura di 19°C.

Dalla Residenza municipale, 14 aprile 2026

IL SINDACO
Marco Massari